

GIURISPRUDENZA

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, 15
FEBBRAIO 2016 – RELATORE
CONSIGLIERE LUCIA FERRIGNO -
SENTENZA N. 263/16

ART. 88 C.P.C. VIOLAZIONE DI DOVERI DI
LEALTÀ E PROBITÀ – CONDANNA IN
PROPRIO EX ART.94 C.P.C. ALLE SPESE
DEL GIUDIZIO DEL LIQUIDATORE DI
SOCIETÀ RECLAMANTE AVVERSO
SENTENZA DICHIARATIVA DI
FALLIMENTO.

Di fronte ad una impugnazione ex art. 18 L.F. avverso una sentenza dichiarativa di fallimento, sostanzialmente finalizzata a tutelare non la parte in causa, disinteressatasi alla procedura, ma interessi di terzi, cioè ex amministratori e sindaci sottoposti a misure interdittive ed a sequestri preventivi nell'ambito di procedimento penale per bancarotta, in presenza della violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., ricorrono i presupposti ex art. 94 c.p.c. per porre le spese di lite a carico del legale rappresentante della società reclamante.

La pronuncia massimata costituisce un caso di rara applicazione dell'art. 94 c.p.c., che introduce una deroga al

criterio del rapporto esclusivo tra parti in causa in tema di soccombenza sulle spese di lite.

La *ratio* viene di solito individuata in un criterio di responsabilizzazione del rappresentante imprudente, assimilabile a quella sottesa alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Presupposto applicativo della deroga ai principi generali è da individuare nei gravi motivi che il giudice deve specificare in sentenza, in questo caso ravvisati negli interessi ultronei coltivati con il reclamo.

Le Sezioni Unite hanno infatti statuito che “L'art. 94 c.p.c., il quale contempla la condanna alle spese, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti (e, quindi, in mancanza di distinzione fra rappresentanza in senso stretto e rappresentanza organica, anche dell'amministratore di una società), postula la ricorrenza di gravi motivi da identificarsi nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 comma 2 c.p.c.” (Cass.

civ. sez. un., 6 ottobre 1988 n. 5398, in *Giust. civ. Mass.* 1988, fasc. 10). Ed è stato ulteriormente precisato che “*In tema di condanna del rappresentante sostanziale o del curatore della parte alle spese, a differenza di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c. per la condanna della parte per responsabilità aggravata, la quale va esplicitamente richiesta, l'art. 94 del codice di rito contempla il potere del giudice di condannare, per gravi motivi, il rappresentante (sostanziale) o il curatore della parte alle spese dell'intero processo o di singoli atti anche indipendentemente da una specifica richiesta della controparte, giacché inerisce pur sempre al potere - dovere del giudice di regolare le spese processuali sostenute dalle parti con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.*” (Cass. civ. sez. III, 18 marzo 2003, n. 3977, in *Giust. civ. Mass.* 2003, 537).

La sentenza massimata ha implicitamente aderito all'orientamento che equipara la rappresentanza organica alla rappresentanza volontaria e, su istanza del curatore fallimentare, ha condannato il liquidatore della società fallita a pagare in proprio le spese legali del giudizio di reclamo, in tal modo sciogliendo il dubbio interpretativo sollevato in merito alla possibilità di una istanza della controparte, oltre alla ipotesi di condanna d'ufficio.

La Corte peraltro ha scartato, nel caso di specie, la opzione della condanna in solido di rappresentante e rappresentato, ma ha condannato il solo rappresentante, il che in taluni casi può

paradossalmente penalizzare la parte vittoriosa. La condanna del rappresentante, infatti, non esclude automaticamente che l'onere delle spese gravi anche sulla parte rappresentata in solido, soluzione in linea di massima più favorevole alla parte vittoriosa.

Da ultimo si ricorda che è stata ipotizzato l'utilizzo della norma anche nei confronti degli avvocati, anche sulla base della locuzione “assistono”.

La giurisprudenza ha infatti ritenuto che nel caso del difensore privo di procura ovvero che agisce sulla base di una procura *ad litem* falsa, inesistente, rilasciata da soggetto diverso da quello rappresentato ovvero per fasi del processo diverse da quelle per cui l'atto è speso, l'attività processuale non riverbera effetti sulla parte ed il difensore assume la responsabilità delle spese di lite.

Caso diverso è quello del difensore provvisto di procura invalida o inefficace che è invece ritenuta idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, nel qual caso non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio (Cass. SS.UU 10706/2006, Cass. 961/2009, C. 1759/2007).